



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,

nel Procedimento Disciplinare rubricato al n. 33S/2020 a carico di Michele Tunzi, tessera n. 246369, circolo di appartenenza Golf Club Tirrenia, relativo ai fatti occorsi in data 6.9.2020 presso lo stesso Golf Club Tirrenia,

premesse che

- con rapporto informativo in data 7.9.2020, inoltrato a questo Giudice Sportivo Territoriale in data 9.9.2020, unitamente a copia degli score e delle dichiarazioni dei componenti del team di gioco, il Segretario Sportivo del Golf Club Tirrenia segnalava l'infrazione in cui sarebbe incorso in data 6.9.2020, sul percorso dello stesso Golf Club Tirrenia, il tesserato Michele Tunzi, il quale avrebbe corretto da 9 a 6 il risultato ottenuto alla buca 17 della gara "Coppa LCostruzioni s.r.l.";

- in buona sostanza, si sarebbe trattato dell'ipotesi di alterazione fisica dello score di cui alla lettera a) dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia;

- con provvedimento in data 11.9.2020 era fissata per l'assunzione della decisione la seduta del 6.11.2020; era contestata definitivamente e formalmente all'indagato la violazione del disposto dell'art. 17, lettera a), del Regolamento di Giustizia; era indicato che il regime edittale della potenziale va dalla squalifica temporanea per un periodo di 18 (diciotto) mesi sino alla radiazione; l'incolpato era reso edotto della facoltà di chiedere l'emissione di decreto sanzionatorio entro 10 (dieci) giorni prima di detta udienza; era precisato che la sanzione eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio avrebbe potuto essere pari a 12 (dodici) mesi di squalifica temporanea; l'indagato era avvertito che la richiesta di emissione di decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia al diritto di appellare il provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia Superiore; era precisato che, in difetto di richiesta di emissione di decreto sanzionatorio, l'incolpato avrebbe potuto presentare memorie e/o chiedere di essere ascoltato entro 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adozione della decisione;

- con comunicazione in data 26.10.2020 Michele Tunzi, dichiarando di essere "particolarmente dispiaciuto ed imbarazzato per quanto accaduto" e facendo "ammenda e promessa di non ricadere più in tali incresciose situazioni", ha chiesto l'emissione di decreto sanzionatorio;

P.Q.M.

nel prendere atto dell'assunzione di responsabilità del tesserato, della sua dichiarazione di ammenda e del suo impegno a non reiterare simili comportamenti, ma nel rammentare al tesserato stesso il c.d. *spirit of the game*, che si sostanzia nel fatto che il golf, che è praticato nella maggior parte dei casi senza la supervisione di arbitri o giudici, si fonda sull'integrità morale dell'individuo, che deve avere rispetto per gli altri e per le regole del gioco, emette



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

infiggendo a Michele Tunzi la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva dell'ambito della FIG, per il periodo di 7 (sette) mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Pisa, 6 novembre 2020.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli